

SOLIDARIETA' VENETO - FONDO PENSIONE

CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

(Le informazioni riportate in questa Sezione sono aggiornate al 26 marzo 2012)

Informazioni generali

Previdenza complementare: la storia ed i "perché?"

La vita media, negli ultimi 50 anni, si è progressivamente allungata, conseguentemente il numero dei pensionati risulta in crescita rispetto a quello dei lavoratori attivi. Come effetto, in tanti paesi europei, si rileva una progressiva contrazione **della previdenza pubblica** che, per potersi mantenere in equilibrio, è costretta a **ridurre le prestazioni erogate**.

Anche nel nostro paese si sta assistendo a tale scenario che ha iniziato a realizzarsi concretamente con la riforma della previdenza pubblica del '95 (**legge Dini**). Venne in quell'occasione introdotto il **sistema contributivo** (pensione calcolata sul totale dei contributi versati, rivalutati in base alla media quinquennale del PIL) che gradualmente sarebbe andato a soppiantare il vecchio **sistema retributivo** (pensione calcolata sugli stipendi degli ultimi anni rivalutati). In conseguenza di ciò le pensioni di tutti coloro, che avevano meno di 18 anni di contribuzione versata all'INPS alla data del 31/12/1995, saranno fortemente penalizzate rispetto a quelle erogate ai più anziani.

Lo Stato favorisce tale scelta consentendo all'iscritto ad una forma pensionistica complementare di godere di **significative agevolazioni fiscali** sul risparmio ad essa destinato (v. capitolo "Il regime fiscale"). Anche alla luce di questo aspetto è dunque fondamentale **integrare la previdenza pubblica con quella volontaria, aderendo ad una forma di previdenza complementare**.

Lo scopo di Solidarietà Veneto - Fondo Pensione

A tal fine è stato istituito Solidarietà Veneto - Fondo Pensione, che ha infatti l'esclusivo scopo di **assicurare agli aderenti più elevati livelli di copertura previdenziale**, realizzando forme di previdenza complementare a favore:

- dei lavoratori dipendenti dell'INDUSTRIA (Confindustria e Confapi) e dell'ARTIGIANATO;
- degli artigiani autonomi, dei coltivatori diretti e dei lavoratori con contratti atipici (Co.co.co., Co.co.pro, Associati in partecipazione e Liberi professionisti con partita IVA senza Cassa Previdenziale);
- dei soggetti fiscalmente a carico degli aderenti (così come definiti dalla normativa fiscale vigente).

La durata è fissata fino all'anno 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Il lavoratore potrà, attraverso l'adesione al Fondo, beneficiare di una **rendita aggiuntiva** rispetto a quella pubblica che gli consentirà di salvaguardare, anche in età avanzata, il proprio tenore di vita.

A tal fine il Fondo raccoglie le contribuzioni e le investe avvalendosi di gestori professionali che operano nell'interesse e secondo le opzioni di investimento che il lavoratore stesso ha indicato all'atto dell'adesione.

La costruzione della pensione complementare

La partecipazione al Fondo prevede una **fase di accumulo** ed una **fase di erogazione** della pensione complementare.

La **fase di accumulo** è quella che intercorre dal versamento iniziale fino al pensionamento. In questa fase il lavoratore versa i contributi che il Fondo investe avvalendosi di intermediari specializzati con il fine di incrementare, attraverso i rendimenti generati e sulla base del principio della **capitalizzazione individuale**, la **posizione individuale** di ogni aderente.

La **posizione individuale** (o anche conto individuale), espressa in **quote e frazioni di quote**, consiste quindi nella porzione di patrimonio del Fondo di pertinenza del singolo iscritto. In particolare la posizione individuale

è incrementata:

- dai contributi netti versati
- dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari
- dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite
- da eventuali rendimenti positivi

Viceversa, viene ridotta:

- da eventuali riscatti parziali
- da anticipazioni
- da eventuali rendimenti negativi

Una volta maturati i requisiti per la pensione, verrà determinato il montante finale risultante dal saldo di tali operazioni. A quel punto potrà prendere avvio la **fase di erogazione**. Durante tale fase il Fondo eroga all'aderente una **rendita vitalizia** risultante dalla conversione della posizione individuale accumulata per ciascun aderente alla fine della fase di accumulo (montante finale).



Per le modalità di costituzione della posizione individuale, oltre che per quanto attiene alle altre prestazioni accessibili prima della fase di erogazione, si rinvia alla **parte III dello Statuto**.

La struttura di governo del Fondo

Chi aderisce a Solidarietà Veneto – Fondo Pensione può partecipare attivamente alle scelte del Fondo. Ogni aderente è chiamato a eleggere i componenti dell'**Assemblea dei delegati**. L'assemblea elegge poi gli altri organi del Fondo (**Consiglio di Amministrazione** e **Collegio sindacale**) secondo il principio della **pariteticità di rappresentanza fra lavoratori e datori di lavoro**. Viene peraltro riservata una congrua rappresentanza dei lavoratori autonomi (artigiani autonomi, coltivatori diretti e atipici) in ottemperanza a quanto indicato negli accordi istitutivi.

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il **Presidente** e il **Vicepresidente**.

Il Collegio dei sindaci elegge al suo interno un **Presidente** che deve risultare appartenente alla rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Consiglio di amministrazione.



Per le regole di composizione/designazione degli organi e le funzioni loro attribuite, si rinvia alla **Parte IV "Profili Organizzativi"** dello **Statuto**. Per ulteriori informazioni relativamente all'attuale composizione v. la sezione **"Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare"** della presente Nota Informativa.

La contribuzione: come e quanto si versa.

Le informazioni sulla misura della contribuzione sono riportate nelle **"Tavole di sintesi delle principali caratteristiche contributive del Fondo"** della Scheda sintetica.

La struttura del finanziamento del Fondo differisce in relazione al soggetto versante. Occorre dunque distinguere tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi.

• Lavoratori dipendenti (Confindustria, Confapi, Artigianato) e Parti istitutive

Il finanziamento del Fondo è attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, a carico dell'azienda e attraverso il conferimento del TFR maturando (ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando).

La contribuzione tramite TFR

La normativa prevede la maturazione del TFR nel corso di tutta la durata del rapporto di lavoro dipendente e l'erogazione dello stesso alla cessazione del rapporto di lavoro. L'importo maturato ogni anno è indicativamente pari al 6,91% della retribuzione lorda. Il TFR si rivaluta nel tempo in una misura definita dalla legge, pari all'1,5% più 75% del tasso di inflazione (ad esempio, se in un anno il tasso di inflazione fosse pari al 2%, il tasso di rivalutazione del TFR per quell'anno sarebbe: $2\% \times 75\% + 1,5\% = 3\%$).

Scegliendo di destinare il TFR alla previdenza complementare il lavoratore dipendente abbandona questo meccanismo. L'investimento del TFR versato al fondo pensione, infatti, sarà caratterizzato da un **diverso profilo di rischio/rendimento**. A tal proposito si evidenzia la **variabilità dei rendimenti** del fondo pensione, poiché legati a dinamiche di mercato. E' dunque importante che l'aderente presti particolare attenzione alle scelte di investimento che potrà in essere (v. paragrafo **"Modalità di impiego dei contributi - le scelte possibili"**).

Si richiama l'attenzione dell'aderente sul fatto che la scelta di destinare il TFR alla previdenza complementare, a meno che non si riscatti la posizione individuale conformemente ai casi previsti dalla legge e dallo statuto del Fondo, **non è reversibile**. E' viceversa reversibile la scelta esplicita di trattenere il TFR presso l'azienda.

E' importante infine sapere che, anche nel caso di conferimento del TFR alla previdenza complementare, non viene meno la possibilità di utilizzare il TFR per far fronte a esigenze personali di particolare rilevanza (ad esempio, gravissime malattie, prima casa o altri motivi). V. paragrafo **"Le prestazioni erogabili durante la fase di accumulo"**.

La contribuzione del lavoratore e quella del datore di lavoro

Al finanziamento concorre anche il datore di lavoro con un versamento a proprio carico (che si va ad aggiungere alla retribuzione ordinaria); l'aderente ha diritto a tale versamento qualora versi anch'esso al Fondo un contributo almeno pari a quello minimo fissato dai contratti o accordi collettivi o regolamenti aziendali (così come indicato in **Scheda sintetica "Tavole di sintesi delle principali caratteristiche contributive del Fondo"**). Le contribuzioni decorrono, di regola, e salvo diverse disposizioni normative, dal mese successivo a quello dell'adesione.

Nella scelta della misura del contributo da versare occorre prestare attenzione a quanto segue:

- il lavoratore dipendente, scegliendo di versare il solo TFR, e non anche la contribuzione a proprio carico, perde il diritto alla contribuzione a carico dell'azienda;
- la contribuzione a proprio carico deve rispettare i minimi contributivi contrattuali;
- le contribuzioni sono incrementabili (si tengano in considerazione peraltro i limiti di deducibilità fiscale) anche attraverso versamenti volontari (vedi Regolamento Versamenti Volontari disponibile nel sito web del Fondo).

• Lavoratori autonomi (Artigiani autonomi, Coltivatori diretti, Atipici)

Il lavoratore autonomo, nella scelta della misura del contributo da versare, dovrà individuare con precisione il proprio obiettivo previdenziale. La contribuzione dovrà permettere un congruo equilibrio tra riduzione di "reddito immediato" (considerando gli ampi effetti positivi del beneficio fiscale) e "reddito differito" (pensione).

• **Soggetti fiscalmente a carico**

La contribuzione a favore del soggetto fiscalmente a carico viene effettuata dall'aderente a cui il primo risulta a carico. Con la "prima" contribuzione il soggetto fiscalmente a carico avvia il piano previdenziale. A fronte della riduzione di "reddito immediato" del versante (mitigato dal consistente beneficio fiscale) il soggetto fiscalmente a carico può beneficiare di un **periodo di accumulo estremamente prolungato**. Sono evidenti gli effetti in termini di **capitalizzazione finanziaria**. Vi sono altresì ulteriori vantaggi legati all'anzianità:

- possibilità di maturare il diritto alle anticipazioni prima ancora dell'avvio di un rapporto di lavoro;
- possibilità di beneficiare dell'aliquota di tassazione ridotta al momento della liquidazione della prestazione pensionistica;

E' importante che l'aderente, a prescindere dalla tipologia (il riferimento, per i soggetti fiscalmente a carico, è anche al versante) preli particolare attenzione alle scelte di investimento che porrà in essere (v. paragrafo "**Modalità di impiego dei contributi - le scelte possibili**").

Occorre altresì sapere che aderendo e contribuendo ad una forma pensionistica complementare non viene meno la possibilità di utilizzare quanto maturato per far fronte a esigenze personali di particolare rilevanza (es. gravissime malattie, prima casa, ecc.). V. paragrafo "**Le prestazioni erogabili durante la fase di accumulo**").

L'investimento nel Fondo Pensione sarà caratterizzato da un **profilo di rischio/rendimento** differenziato a seconda del comparto, o dalla combinazione di comparti, prescelta. A tal proposito si evidenzia la **variabilità dei rendimenti** del fondo pensione, poiché legati alle dinamiche dei mercati finanziari.

In generale si sottolinea che la misura dei versamenti ha grande importanza nella determinazione del livello della pensione. E' opportuno dunque che l'aderente fissi l'entità della contribuzione in funzione del reddito che intende assicurarsi al momento del pensionamento. E' altresì importante controllare nel tempo l'andamento del piano previdenziale, per intervenire, se necessario, modificando l'entità della contribuzione indicata all'atto dell'adesione. Tale aspetto dovrà essere curato in modo particolare dai Soggetti fiscalmente a carico quando, entrati nel mondo del lavoro, potranno proseguire autonomamente nella contribuzione.

Nell'effettuare tali scelte l'aderente può utilizzare il "**Progetto esemplificativo**": uno strumento utile a fornire una stima di come si può sviluppare nel tempo il piano pensionistico. (vedi paragrafo "**Altre informazioni**").



*Ulteriori informazioni sulla contribuzione sono contenute nella **Parte III dello Statuto**.*

AVVERTENZA: *gli strumenti che il Fondo utilizza per effettuare verifiche sui flussi contributivi si basano sulle informazioni ad esso disponibili. Il Fondo non è pertanto nella condizione di individuare tutte le situazioni che potrebbero alterare la regolarità della contribuzione alla singola posizione individuale. E' quindi importante che l'aderente verifichi periodicamente che i contributi siano stati effettivamente accreditati sulla posizione individuale e che, nel caso riscontri errori od omissioni, segnali tempestivamente le anomalie al Fondo. A tal fine l'aderente può far riferimento agli strumenti indicati nel paragrafo "**Comunicazioni agli iscritti**".*

L'investimento e i rischi connessi

Indicazioni generali

L'investimento dei contributi versati, al netto degli oneri trattenuti al momento del versamento, è realizzato attraverso una **gestione multicomparto** e/o **multiprodotto** (combinazione di più comparti) affidata, attraverso specifiche convenzioni di gestione stipulate a seguito di un processo di selezione svolto secondo regole appositamente dettate dall'Autorità di Vigilanza, ad **intermediari specializzati (gestori finanziari)** di cui all'Art. 6 del Decreto Lgs 252/05.

I gestori finanziari sono tenuti ad operare in conformità alle linee guida di investimento fissate dall'organo di amministrazione del Fondo e definite nelle convenzioni di gestione, oltre che nel rispetto dei limiti e delle condizioni fissati dalla normativa di riferimento. Nella gestione tali intermediari sceglieranno **strumenti finanziari** (azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento) rispettando tali vincoli.

Il Consiglio di amministrazione verifica i risultati della gestione mediante parametri oggettivi e confrontabili adottati secondo le istruzioni emanate dalla Commissione di vigilanza ai sensi di legge.

I gestori finanziari avranno riguardo al conseguimento del seguente obiettivo: massimizzare il rendimento atteso, tenuto conto del rischio, in un orizzonte temporale di un quadriennio. L'investimento, in ogni caso, produrrà nel tempo un rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione.

Rischi connessi alla fase di accumulo

Il Consiglio di amministratore ha impegnato i Gestori finanziari al contenimento del rischio con l'obiettivo di accrescere gli accantonamenti e costruire una pensione complementare a ciascun iscritto. Gli investimenti sono peraltro soggetti all'**andamento dei mercati** oltre che alle **scelte di gestione** poste in essere dai gestori finanziari.

Di norma, più elevata è la componente azionaria nel comparto, più alto è il rendimento atteso, ma sono più alte anche le fluttuazioni, la volatilità e dunque il livello di **rischio**.



Esempio: i titoli di Stato a breve termine hanno un basso livello di rischio ed un rendimento relativamente moderato e stabile; le azioni hanno invece un livello di rischio alto ed il rendimento è soggetto nel tempo a variazioni (in aumento o in diminuzione) anche significative.

E' pertanto possibile che, in determinati momenti, il rendimento non sia corrispondente alle aspettative e perciò, soprattutto nel breve periodo, si possa non ottenere il controvalore del capitale investito.

Al fine di consentire agli aderenti "silenti" ex D.Lgs 252/05, un profilo di rischio/rendimento in linea con quello del TFR conferito tacitamente, coerentemente con le disposizioni Covip, dal 31/07/07 è attivo il Comparto "**GARANTITO TFR**". Il Comparto GARANTITO TFR è naturalmente accessibile anche agli aderenti diversi da quelli silenti.



Relativamente all'indicazione dei gestori finanziari ed alle caratteristiche dei mandati conferiti, si rinvia alla sezione "**Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare**".

Le risorse del Fondo sono depositate presso la "**Banca depositaria**", che è custode del patrimonio e controlla la regolarità delle operazioni di gestione. Relativamente all'indicazione della banca si rinvia alla sezione "**Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare**". Si rinvia altresì allo **Statuto** relativamente ai compiti di tale soggetto.

Le alternative di investimento: i comparti

Il Fondo è articolato in quattro comparti con differenti caratteristiche di investimento (e quindi di rischio - rendimento):

- Comparto **GARANTITO TFR**
- Comparto **PRUDENTE**
- Comparto **REDDITO**
- Comparto **DINAMICO**

E' altresì prevista la possibilità di suddividere l'investimento in combinazione predefinite di comparti ("**multiprodotto**"). Per maggiori dettagli su tale possibilità si rimanda al "**Regolamento multiprodotto**" (www.solidarietaveneto.it).

Il Consiglio di Amministrazione di Solidarietà Veneto - Fondo Pensione, in data 15/02/2011, ha approvato la **NUOVA STRUTTURA DEI COMPARTI decorrente dal 01 luglio 2011**. Di seguito si riporta la struttura dei comparti ad oggi in essere.

Comparto: GARANTITO TFR

- **Finalità della gestione in relazione ai potenziali aderenti.** La gestione del comparto è protesa al conseguimento di rendimenti pari o superiori al tasso di rivalutazione del TFR in un orizzonte temporale pluriennale.
- **Orizzonte temporale** del potenziale aderente: **breve** (inferiore ai 6 anni). Comparto adatto agli aderenti prossimi all'età pensionabile e che intendono consolidare il patrimonio accumulato o, comunque, a quelli con bassa propensione al rischio.
- **Grado di rischio** connesso all'investimento: **molto basso**. **Comparto a garanzia di restituzione del capitale e a rendimento minimo garantito pari alla rivalutazione del TFR in azienda.**
- **Caratteristiche della garanzia:** la garanzia scatta se, alla **scadenza della convenzione** (31/12/2013), il rendimento netto del comparto risulta inferiore a quello del TFR in azienda. Analoga verifica sarà effettuata al verificarsi in capo agli associati dei seguenti **eventi garantiti**:

- a) accesso alla prestazione pensionistica complementare ai sensi dell'art. 11 del D.lgs 252/05;
- b) decesso (e conseguente richiesta di riscatto);
- c) invalidità permanente che comporti riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo (e conseguente richiesta di riscatto);
- d) cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi (e conseguente richiesta di riscatto).

Il 31/12/2010, termine del terzo anno intero di gestione, si è realizzato il primo **consolidamento della garanzia**. In conseguenza di ciò, per gli aderenti che alla data del 31 dicembre 2010 risultino iscritti al comparto "GARANTITO TFR", qualora successivamente alla data di consolidamento subentrino:

- eventi che comportino la cessazione della partecipazione dell'iscritto al comparto "GARANTITO TFR" diversi da quelli sopra citati (es. riscatto "immediato" per cessazione del rapporto di lavoro per causa dipendente dalla volontà delle parti);
- smobilizzi parziali della posizione individuale dovuti ad anticipazione,
- oppure si verifichi la risoluzione per qualsiasi motivo della presente CONVENZIONE dopo la data di consolidamento ma prima della scadenza convenuta,

sarà riconosciuto comunque il rendimento acquisito dal comparto (o quello minimo garantito, se superiore) fino al 31/12/10 più gli eventuali ulteriori contributi versati e valorizzati nel periodo successivo.

- **Politica di investimento:**

Politica di gestione e strumenti finanziari: la gestione è orientata prevalentemente verso titoli di debito principalmente di emittenti dell'area Euro (con prevalenza di titoli di stato); possibilità di utilizzo di titoli azionari sia italiani che esteri fino ad un massimo del 10% del patrimonio del comparto.

Categorie di emittenti e settori industriali: con riferimento alla componente obbligazionaria emittenti pubblici (prevalentemente) e privati con rating elevato.

Aree geografiche di investimento: investimenti prevalentemente circoscritti a strumenti finanziari di emittenti dell'Unione Europea.

Rischio cambio: copertura quasi totale.

Controllo del rischio: rischio minimizzato in virtù della presenza della garanzia di risultato.

- **Benchmark di riferimento:**

- 95% ML EMU GOV 1-3 Euro;
- 5% Morgan Stanley Capital International Europe net dividend.



Attenzione: il rendimento del comparto GARANTITO TFR, desumibile dal valore di quota, può risultare periodicamente inferiore a quello del TFR in azienda. Il valore quota infatti **NON INCORPORA** la garanzia: rappresenta il solo risultato finanziario, fungendo da parametro di confronto con il rendimento del TFR in azienda. Se alla scadenza della convenzione, o al consolidamento o al verificarsi degli eventi garantiti, tale situazione dovesse confermarsi, il gestore integrerà la liquidazione dell'aderente colmando il "minor rendimento" ottenuto dal mercato. Tale meccanismo naturalmente non si attiva se il rendimento del valore quota supera quello del TFR in azienda.

Comparto: Prudente

- **Finalità della gestione in relazione ai potenziali aderenti.** La gestione del comparto è protesa al conseguimento di rendimenti, nel breve/medio periodo, tendenzialmente superiori agli strumenti di mercato monetario, ferma restando la priorità di mantenere la stabilità dei rendimenti e la conservazione del capitale.
- **Orizzonte temporale** del potenziale aderente: **breve/medio** (fino a 10 anni). Adatto agli aderenti che si approssimano all'età pensionabile.

• **Grado di rischio** connesso all'investimento: **basso**.

• **Politica di investimento:**

Politica di gestione e strumenti finanziari: la gestione è orientata prevalentemente verso titoli di debito principalmente di emittenti dell'area Euro (con prevalenza di titoli di stato); possibilità di utilizzo di titoli azionari sia italiani che esteri con **carattere socialmente responsabile** fino ad un massimo del 15% del patrimonio del comparto.

Categorie di emittenti e settori industriali: con riferimento alla componente obbligazionaria emittenti pubblici (prevalentemente) e privati con rating elevato.

Aree geografiche di investimento: investimenti obbligazionari prevalentemente circoscritti a strumenti finanziari di emittenti europei; investimenti azionari socialmente responsabili area mondo.

Rischio cambio: solo per la parte azionaria eventualmente non investita in Euro.

Controllo del rischio: il gestore è impegnato a contenere la volatilità tra portafoglio e benchmark entro il 2,5% semestrale .

• **Benchmark di riferimento:**

- 65% Pan - Europe Government Index 1-3 years (dal 01/04/2012, precedentemente Citigroup EMU GBI 1-3 anni)
- 25% Pan - Europe Government Index; (dal 01/04/2012, precedentemente Citigroup EMU GBI All Maturities)
- 10% E. Capital Partners - Ethical Index Global (Total Return Net)

Comparto: Reddito

- **Finalità della gestione in relazione ai potenziali aderenti.** La gestione del comparto è protesa al conseguimento di rendimenti sensibilmente superiori agli strumenti monetari ed una moderata ma costante crescita del capitale nel medio/lungo periodo.
- **Orizzonte temporale** del potenziale aderente: **medio/medio-lungo** (10 anni e oltre). Adatto agli aderenti che, pur non prossimi all'età pensionabile, hanno già accumulato una anzianità consistente all'interno della forma pensionistica.

• **Grado di rischio** connesso all'investimento: **medio/basso**.

• **Politica di investimento:**

Politica di gestione e strumenti finanziari: il gestore investe fino ad un massimo del 35% del patrimonio in titoli azionari di emittenti italiani ed esteri. La quota restante è investita in titoli di debito principalmente di emittenti europei.

Categorie di emittenti e settori industriali: con riferimento alla componente obbligazionaria, emittenti pubblici (prevalentemente) e privati con rating elevato.

Aree geografiche di investimento: investimenti prevalentemente circoscritti a strumenti finanziari di emittenti europei.

Rischio cambio: solo per la parte azionaria eventualmente non investita in Euro.

Controllo del rischio: il gestore è impegnato a contenere la volatilità tra portafoglio e benchmark entro il 3% semestrale.

• **Benchmark di riferimento:**

- 55% Pan - Europe Government Index 1-3 years;
- 20% Pan - Europe Government Index;
- 25% Morgan Stanley Euro.

ATTENZIONE: modifica ad efficacia differita (01/07/2012): Viene introdotto il seguente benchmark azionario:

- **20% MSCI World Net Div in USD convertito in Euro (WM)**
- **5% FTSE MIB Net Total Return Index**

Ne conseguono le seguenti variazioni, specificate anche nel documento "Comunicazione relativa alle modifiche ad efficacia differita" disponibile nel sito web del Fondo:

Politica di gestione e strumenti finanziari: il gestore investe fino ad un massimo del 35% del patrimonio in titoli azionari di emittenti italiani **e mondiali**. La quota restante è investita in titoli di debito principalmente di emittenti europei.

Categorie di emittenti e settori industriali: con riferimento alla componente obbligazionaria, emittenti pubblici (prevalentemente) e privati con rating elevato.

Aree geografiche di investimento: **investimenti obbligazionari prevalentemente circoscritti a strumenti finanziari di emittenti europei. Investimenti azionari: area Italia (mediamente 5%), Mondo (mediamente 20%).**

Comparto: Dinamico

- **Finalità della gestione in relazione ai potenziali aderenti.** La gestione del comparto è protesa al bilanciamento tra conservazione del capitale e crescita reale dello stesso nel medio periodo attraverso una marcata diversificazione sia tra classi di attivi che tra aree geografiche.

• **Orizzonte temporale** del potenziale aderente: **medio-lungo/lungo** (15 anni e oltre). Risulta quindi adatto agli aderenti lontani dall'età pensionabile (es. neo - assunti che entrano nel mercato del lavoro in età giovanile).

• **Grado di rischio connesso all'investimento: medio - alto**.

• **Politica di investimento.**

Politica di gestione e strumenti finanziari: il comparto persegue una politica di investimento bilanciata orientata tendenzialmente verso investimenti in titoli azionari di emittenti italiani ed esteri, che comunque non possono superare il limite massimo del 60% del patrimonio del comparto. L'investimento in titoli azionari può scendere fino al 30% del patrimonio del comparto. La quota residua è investita in titoli di debito principalmente di emittenti dell'area Euro.

Categorie di emittenti e settori industriali: con riferimento alla componente obbligazionaria emittenti pubblici e privati con rating elevato.

Aree geografiche di investimento: il gestore dovrà perseguire una marcata diversificazione per aree geografiche.

Rischio cambio: copertura parziale.

Controllo del rischio: il Gestore è impegnato a contenere la volatilità tra portafoglio e benchmark entro il 4% semestrale.

• **Benchmark di riferimento.**

- 40% Citigroup EMU GBI 1-3 anni;
- 10% Citigroup EMU GBI All Maturities;
- 50% MSCI World Net Div in USD convertito in Euro (WM).



Per informazioni sull'andamento della gestione e per il glossario dei termini tecnici consulta la sezione '**Informazioni sull'andamento della gestione**'.

Per ulteriori informazioni sulla banca depositaria, sugli intermediari incaricati della gestione e sulle caratteristiche dei mandati conferiti consulta la sezione '**Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare**'.

Parametro oggettivo di riferimento (benchmark - benchmark di riferimento)

Per benchmark si intende un indicatore numerico in grado di sintetizzare l'andamento di un determinato mercato. Il confronto fra la tendenza del benchmark e quella dello strumento finanziario oggetto di analisi consente di addivenire ad un giudizio oggettivo sulla gestione. Anche per il fondo pensione il benchmark consente all'aderente di valutare in modo trasparente ed oggettivo le scelte di gestione effettuate dagli organi del Fondo e messe in atto dagli intermediari specializzati.

AVVERTENZA: nel caso in cui mutamenti del contesto economico e finanziario comportino condizioni contrattuali differenti, il Fondo si impegna a descrivere agli aderenti interessati gli effetti conseguenti, con riferimento alla posizione individuale maturata e ai futuri versamenti.

Modalità di impiego dei contributi - le scelte possibili - lo switch - la riallocazione

L'investimento dei contributi versati viene determinato dall'aderente all'atto dell'adesione attraverso la **sceita** di uno dei **comparti** indicati nel Paragrafo "**Le alternative di investimento: i comparti**". Gli iscritti che per qualsiasi motivo non effettuino tale scelta, confluiranno nel **comparto GARANTITO TFR**.

Solidarietà Veneto consente altresì di ripartire fra più comparti la posizione individuale maturata e/o i flussi contributivi futuri (**multiprodotto**). Le combinazioni previste permettono di dar vita ad una scelta di investimento altamente personalizzata e a distribuzioni azioni/obbligazioni aggiuntive rispetto a quelle dei quattro comparti. Le opzioni disponibili sono le seguenti:

A) Posizione individuale maturata (montante progressivo):

Ipotesi 1: 70% "Garantito TFR" - 30% "Reddito"

Ipotesi 2: 70% "Garantito TFR" - 30% "Dinamico"

B) Flussi contributivi futuri:

Lav. autonomi e sogg. fiscalmente a carico:

Ipotesi 1: 70% "Garantito TFR" - 30% "Reddito"

Ipotesi 2: 70% "Garantito TFR" - 30% "Dinamico"

Lavoratori dipendenti:

Ipotesi 1: TFR -> "Garantito TFR"; Contributo azienda / lavoratore -> "Reddito"

Ipotesi 2: TFR -> "Garantito TFR"; Contributo azienda / lavoratore -> "Dinamico"

Successivamente all'adesione, trascorso il **periodo minimo** previsto dalla normativa del Fondo (**un anno**), l'aderente potrà riallocare la propria posizione individuale (posizione individuale già maturata e/o la contribuzione futura). Fermo restando tale limite temporale la riallocazione potrà essere richiesta, attraverso l'apposito modulo, in qualsiasi momento e sarà eseguita conformemente a quanto previsto dalla Regolamentazione del Fondo. La compilazione sarà possibile anche per via telematica (direttamente dal sito) ed è quella consigliata poiché consente di ottimizzare la gestione del processo. Alla compilazione dovrà comunque seguire la stampa e l'invio al Fondo del modulo controfirmato.

Si ricorda che se per la riallocazione si utilizza il solo canale cartaceo è necessario accompagnare il modulo con l'invio della copia di codice fiscale e carta d'identità del titolare della posizione. Non sono previsti costi per la riallocazione.

Cambio comparto e trasferimento. L'ammontare trasferito da altro Fondo sarà investito in coerenza con la scelta multicomparto o multiprodotto effettuata nel modulo di adesione. Nel caso in cui, tra l'adesione ed il completamento dell'operazione di trasferimento dal Fondo cedente, intercorra un'operazione di switch (multi comparto o multiprodotto), l'ammontare trasferito sarà investito secondo la scelta di allocazione del montante maturato (progressivo) indicata nel modulo di cambio comparto (switch).

Per maggiori dettagli è possibile far riferimento al "**Regolamento cambio comparto**" approvato dal Consiglio di amministrazione l'08 settembre 2009 e aggiornato il 29 settembre 2010. Le richieste di riallocazione, fermo restando il periodo minimo di permanenza di almeno un anno, potranno essere effettuate **OGNI MESE**. Il modulo di richiesta variazione comparto - switch, correttamente compilato e corredato dalla documentazione eventualmente richiesta, pervenuto **ENTRO IL GIORNO 20** del mese comporterà l'esecuzione dell'operazione **con il valore quota della fine del mese stesso**. Ad esempio, una richiesta corretta pervenuta agli uffici del Fondo entro il 20 gennaio verrà eseguita con valore quota 31 gennaio.

Le richieste di cambio comparto che dovessero pervenire a Solidarietà Veneto dopo il 20 del mese saranno automaticamente prese in carico in occasione della scadenza immediatamente successiva. Ad esempio una richiesta corretta e completa della documentazione eventualmente richiesta pervenuta il 25 gennaio, verrà eseguita con valore quota 28 febbraio.

L'aderente potrà verificare l'avvenuta variazione collegandosi al sito del Fondo, dopo il giorno 20 del mese successivo al cambio, utilizzando la parola d'ordine personale assegnata (password) al momento dell'adesione.



Adesioni silenziose: all'aderente silente è data facoltà di perfezionare l'iscrizione attraverso il completamento, la sottoscrizione e la convalida da parte dell'azienda del MODULO VARIAZIONE CONTRIBUZIONE" che il Fondo metterà a disposizione dello stesso.

A tal proposito si richiama l'attenzione dell'aderente sull'importanza della scelta del comparto (allocazione dei contributi). Nell'effettuare è opportuno che egli tenga in debita considerazione le proprie **condizioni economiche** e finanziarie, il proprio **reddito (anche prospettico)**, l'**orizzonte temporale** di partecipazione al Fondo pensione e la propria **propensione/avversità al rischio**.

E' opportuno che l'associato provveda a monitorare l'allocazione delle proprie contribuzioni durante il periodo di permanenza nel Fondo. L'aderente esaminerà periodicamente la scelta a suo tempo effettuata valutando l'eventuale mutamento dei fattori che a suo tempo contribuirono a determinarla con riferimento, in particolare, alla coerenza rispetto all'**orizzonte temporale** indicato relativamente a ciascun comparto.



Attenzione: le scelte "multiprodotto" sopradescritte sono effettuate individualmente dall'aderente e presuppongono conoscenze e massima attenzione rispetto alle caratteristiche finanziarie dei comparti. L'utilizzo di una combinazione dei comparti non consente un'agevole ricostruzione della posizione individuale e realizza un sostanziale allontanamento dai profili di rischio - rendimento standard previsti da Solidarietà Veneto attraverso i quattro comparti in essere. Si sottolinea altresì che anche il profilo di Costi che ne deriverà (I.S.C.) sarà dato dalla combinazione di quello dei comparti utilizzati.

Le prestazioni pensionistiche: pensione complementare e liquidazione del capitale

Prestazioni pensionistiche: indicazioni generali

Modalità di erogazione: le prestazioni pensionistiche possono essere erogate previa maturazione dei requisiti di pensionamento (pubblico) previsti dalla normativa vigente e contemporaneamente vantando **5 anni** di partecipazione a forme pensionistiche complementari. La prestazione è erogata in **capitale** (fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato, al netto di eventuali anticipazioni non reintegrate) e/o in **rendita**. Nel caso in cui la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale ex Art. 3, c. 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a richiesta il montante può essere erogato al 100% in capitale. Fermo restando il requisito di permanenza quinquennale di cui sopra, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche sono, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.

Vecchi iscritti: l'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulti iscritto per la prima volta antecedentemente al 29 aprile 1993 a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

Proseguimento volontario: l'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. Si sottolinea l'importanza di valutare il momento di accesso al pensionamento ponendolo in relazione con la propria aspettativa di vita.

In casi particolari, che nelle prossime pagine illustreremo, è consentito accedere alle prestazioni pensionistiche in via anticipata rispetto alla maturazione dei requisiti nel regime obbligatorio di appartenenza.



Si rinvia all'**Art. 10 dello Statuto** per un quadro completo delle informazioni sui requisiti di accesso alla prestazione pensionistica.

Criteri di determinazione della prestazione

L'entità delle prestazioni è determinata secondo criteri di corrispettività e in conformità al principio della capitalizzazione. Al fine di una corretta valutazione del livello della prestazione è importante considerare che la pensione complementare sarà tanto maggiore quanto:

- maggiori saranno i versamenti;
- maggiore sarà la continuità dei versamenti (assenza di interruzioni, sospensioni o ritardi nei pagamenti);
- maggiore sarà il numero di anni di partecipazione al Fondo;
- minori saranno i costi di partecipazione;
- maggiori saranno i rendimenti della gestione.

Tali elementi possono essere fortemente influenzati dalle decisioni dell'aderente: è dunque importante che l'aderente valuti attentamente **quanto versare, in che comparto investire, se e quando prelevare**. E' altresì opportuno che il lavoratore **confronti periodicamente i costi delle varie forme pensionistiche** a cui può aderire.

Si consideri inoltre che tanto più elevata sarà l'età a cui sarà richiesta la prestazione pensionistica, tanto maggiore sarà l'importo dell'eventuale rendita erogata.


Prestazione erogata in forma di rendita - pensione complementare

Salvo diversa richiesta dell'aderente, la prestazione pensionistica è interamente erogata sottoforma di rendita periodica. Per l'erogazione in forma di rendita il Fondo ha stipulato, nel rispetto delle disposizioni vigenti, apposita convenzione con le Assicurazioni Generali. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia calcolata applicando dei **coefficienti di conversione** che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione e sono differenziati per età e per sesso.

La convenzione appositamente predisposta da Solidarietà Veneto - Fondo Pensione consentirà di scegliere tra le seguenti opzioni:


- 1) Rendita **vitalizia** immediata rivalutabile (viene corrisposta vita natural durante);
- 2) Rendita vitalizia immediata rivalutabile **reversibile** (totalmente o parzialmente a favore del sopravvive designato);
- 3) Rendita vitalizia immediata rivalutabile pagabile in modo certo per i primi **5 o 10 anni** (e successivamente vitalizia);
- 4) Rendita vitalizia immediata rivalutabile con raddoppio dell'importo assicurato, nel caso in cui per l'assicurato principale sopraggiunga uno stato di non autosufficienza (**LTC - Long Term Care**).
- 5) Rendita vitalizia immediata rivalutabile **CONTROASSICURATA** (consente il tendenziale recupero del montante finale accumulato e destinato all'attivazione della rendita stessa).

Si consideri che le condizioni applicate saranno quelle in essere al momento del pensionamento.

 Per maggiori informazioni sulle condizioni della convenzione attualmente in corso e sulle caratteristiche e modalità di attivazione delle diverse opzioni di rendita consulta il **Documento sull'erogazione delle rendite** e le informazioni riportate nella Sezione "Soggetti coinvolti nell'attività della Forma pensionistica complementare".

Prestazione erogata in forma di capitale - liquidazione del capitale

Si sottolinea che l'eventuale opzione dell'aderente, finalizzata all'erogazione in forma capitale (fino al 50% del montante), comporta una riduzione della pensione complementare necessaria ad integrare quella pubblica di cui l'aderente beneficerà.

 Si rinvia all'**Art. 10 dello Statuto** per un quadro completo delle condizioni e dei limiti di esercizio dell'opzione per la liquidazione della prestazione in forma di capitale.

Le prestazioni erogabili durante la fase di accumulo (prima del pensionamento)

Prestazioni assicurative accessorie

Allo stato non previste.

Anticipazioni e riscatti


Anticipazioni: prima del pensionamento, e data la sussistenza di alcune situazioni particolari, è possibile richiedere una anticipazione della posizione individuale.

Si sottolinea che il prelievo di somme a titolo di anticipazione riduce la posizione individuale e, conseguentemente, le prestazioni previdenziali in seguito erogabili.

E' comunque possibile reintegrare la posizione decrementata a seguito di anticipazione.

Le ipotesi di Anticipazione previste dalla vigente normativa sono tre:

- a. **in qualsiasi momento**, per un importo non superiore al **75%**, per **spese sanitarie** conseguenti a **situazioni gravissime** attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b. **decorsi 8 anni** di iscrizione, per un importo non superiore al **75%**, per l'**acquisto**, costruzione o manutenzione della **prima casa** di abitazione per sé o per i figli;
- c. **decorsi 8 anni** di iscrizione, per un importo non superiore al **30%**, per **altre esigenze**.


 Si rinvia all'**Art. 13 dello Statuto** e al "**Documento sulle anticipazioni**" per maggiori dettagli relativamente ai requisiti di accesso, alle modalità e alla misura delle prestazioni.


Riscatti: sono altresì ammesse le seguenti ipotesi di riscatto:


Riscatto parziale (ex Art. 14, c.2, lett. b, DLgs 252/05). L'aderente potrà riscattare il 50% della posizione individuale maturata nei casi in cui la cessazione dell'attività lavorativa comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria (dopo 12 mesi, oppure prima della maturazione dei 12 mesi qualora sia comprovato che la CIG avrà durata superiore a tale limite).

Riscatto totale (ex Art. 14, c.2, lett. c, DLgs 252/05). L'aderente potrà riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di **invalidità permanente** che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso ricorre la prestazione previdenziale;

Riscatto "immediato" (ex Art. 14, c.5, DLgs 252/05) a seguito della **cessazione del rapporto** di lavoro, prima del raggiungimento dei requisiti previsti per la prestazione previdenziale (Attenzione: **fiscaltà non agevolata**).

 Si sottolinea il fatto che la **fiscaltà applicata ad alcune ipotesi di anticipazione e riscatto risulta difforme da quelle previste per la prestazione previdenziale**. Per maggiori dettagli si rimanda quindi al **Documento sul regime fiscale**.

 Si rinvia alla Parte III dello **Statuto** (in particolare **Art. 12**) per maggiori dettagli relativamente alle ipotesi ed alle condizioni per riscattare la posizione individuale.

 **Attenzione:** il progressivo svuotamento della posizione individuale effettuato tramite anticipazione o riscatto parziale riduce il potenziale montante disponibile al momento dell'erogazione della prestazione pensionistica. La posizione può essere peraltro **reintegrata** a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento attraverso contribuzioni aggiuntive.

Prestazione in caso di decesso prima del pensionamento

In caso di premorienza del socio in costanza di rapporto di lavoro, la sua posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari da esso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione viene acquisita dal Fondo.

Si sottolinea che, come precisato dalla Covip (Orientamento 15/07/08: vedi eventualmente www.solidarietaveneto.it), l'eventuale beneficiario/i indicato (sia esso stesso erede o meno) prevale sugli altri eredi dell'aderente.



Per il caso di decesso in fase di erogazione della rendita vedi il **Documento sulle rendite**.

Trasferimento della posizione individuale

L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica:

- in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, purché siano trascorsi due anni dall'adesione;
- nel caso di cessazione del rapporto di lavoro (senza alcun termine).

Il trasferimento non è soggetto a tassazione.

L'ammontare trasferito da altro Fondo sarà investito in coerenza con la scelta multicomparto o multiprodotto effettuata nel modulo di adesione. Nel caso in cui, tra l'adesione ed il completamento dell'operazione di trasferimento dal Fondo cedente, intercorra un'operazione di switch (multi comparto o multiprodotto), l'ammontare trasferito sarà investito secondo la scelta di allocazione del montante maturato (pregresso) indicata nel modulo di cambio comparto (switch).



Si rinvia all'**Art. 12 dello Statuto** per le informazioni sulle condizioni per l'esercizio dell'opzione.

I costi

La partecipazione alla forma pensionistica complementare comporta oneri finalizzati alla copertura delle spese (gestione finanziaria, banca depositaria, gestione amministrativa, ecc). Tali oneri possono gravare direttamente (quota iscrizione, quota associativa) o indirettamente (commissioni gestione), sull'aderente. Gli oneri di gestione possono incidere in modo importante sulla crescita della posizione individuale e quindi sull'importo delle prestazioni.

Si richiama dunque l'attenzione dell'aderente sull'opportunità di effettuare una attenta valutazione dell'incidenza complessiva di tali oneri sulla posizione individuale nel tempo, ponendo a confronto i profili di costo di Solidarietà Veneto - Fondo Pensione con quelli degli altri prodotti previdenziali accessibili al lavoratore.

Costi nella fase di accumulo

a) Dettaglio dei costi

Il Fondo non si prefigge scopo di lucro, pertanto gli oneri annualmente gravanti sugli aderenti durante la fase di accumulo sono determinati in relazione al complesso delle spese effettivamente sostenute dal Fondo. Gli importi indicati nelle tabelle della scheda sintetica sono dunque il risultato di una stima, effettuata sulla base dei dati di consuntivo riportati nel conto economico e delle aspettative di spesa per il futuro. L'incidenza effettiva degli oneri viene verificata solo a consuntivo.

Con riferimento ai costi direttamente a carico dell'aderente, si specifica che gli stessi sono fissati annualmente in via preventiva dal Consiglio di Amministrazione. Ove tali somme si rivelino, nell'anno, non sufficienti a coprire le spese effettive, l'eccedenza graverà sull'aderente sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio stesso; in caso contrario, ove le spese effettive si rivelino inferiori a quelle previste, la differenza confluirà nuovamente, sempre secondo quanto determinato dal Consiglio di Amministrazione, nelle posizioni individuali degli aderenti. Le modalità della ripartizione sono indicate nel bilancio, nella comunicazione periodica inviata annualmente agli iscritti e nella sezione '**Informazioni sull'andamento della gestione**'.



Si rinvia alla Scheda sintetica "**costi nella fase di accumulo**" per l'indicazione dei costi praticati dal fondo nel corso della fase di accumulo.

b) Indicatore Sintetico dei Costi (I.S.C.)

L'indicatore sintetico dei costi, calcolato secondo la metodologia prevista dalla COVIP, fornisce una rappresentazione dei costi complessivamente gravanti, direttamente o indirettamente, sull'aderente nella fase di accumulo della prestazione previdenziale. Tale indicatore consente all'aderente un **confronto immediato ed inequivocabile** fra le forme pensionistiche a cui può accedere.

L'indicatore esprime l'incidenza percentuale annua dei costi sulla posizione individuale di un aderente-tipo che versa 2.500 € l'anno. L'ipotesi include altresì un rendimento annuo del 4%. L'indicatore considera una stima di tutti i costi che gravano sulla gestione del Fondo (che sono indicati per dettaglio nella tabella "**costi nella fase di accumulo**" della **Scheda Sintetica**). L'indicatore non tiene conto di eventuali commissioni di incentivo e di negoziazione (compravendita titoli) in quanto elementi dipendenti dall'attività gestionale e non quantificabili a priori. Per gli stessi motivi sono escluse in generale anche eventuali altre spese aventi carattere eccezionale e/o non prevedibili. Con riferimento ai costi connessi all'**esercizio di prerogative individuali**, viene considerato unicamente il costo del trasferimento. Tale costo non è tuttavia incluso nel calcolo relativo al 35esimo anno di partecipazione, assunto quale anno di pensionamento. Si

sottolinea che Solidarietà Veneto - Fondo Pensione non prevede costi di trasferimento per cui anche nel calcolo dell'indicatore tale costo non assume rilevanza. 'indicatore mostra in modo orientativo quanto, nei periodi di tempo considerati (2, 5, 10 e 35 anni), si riduce ogni anno, per effetto dei costi medesimi, il potenziale tasso di rendimento dell'investimento rispetto a quello di un analogo investimento previdenziale che, per ipotesi, non fosse gravato da costi. Si consideri che differenze limitate nell'indicatore comportano, a lungo termine, scostamenti anche rilevanti nel montante maturato. **Un valore dell'indicatore pari allo 0,5% implica, in un orizzonte temporale di 35 anni, una riduzione del montante pari al 10%. Considerando lo stesso periodo (35 anni), ad un valore dell'indicatore pari all'1% corrisponde indicativamente una diminuzione di montante del 20%.**

Sono state sviluppate ipotesi di "Indicatore Sintetico dei Costi" separate per lavoratori dipendenti e autonomi poiché, come specificato in scheda sintetica, tra le due macro aree vi è una diversificazione di costo.



Si rinvia alla Scheda sintetica per la rappresentazione dell'indicatore.

Costi nella fase di erogazione della rendita

Si tratta dei costi gravanti dal momento del pensionamento in poi. Si sottolinea che i costi effettivamente applicati all'aderente in fase di erogazione saranno quelli in vigore al momento del pensionamento.

La convenzione di gestione in essere prevede i seguenti caricamenti:

Costi gravanti direttamente sul Contraente:

Costi (caricamenti) gravanti sul premio, incorporati nei coefficienti.	}	o In % sulla rata di rendita per tutte le tipologie tranne la "LTC" :.....	0,89%
		o In % sulla rata di rendita "LTC" :.....	1,23%
		o Caricamenti percentuali sul premio:	0,00%

Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione separata:

}	o Valore trattenuto	0,75%
	o Misura di incremento del valore trattenuto ⁽¹⁾ :	0,10%



Per il dettaglio dei costi relativi alla fase di erogazione si rinvia al Documento sulle rendite e alla Sezione "Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare".

Il regime fiscale

La disciplina fiscale dei fondi pensione gode di particolari benefici alla luce della motivazione (la previdenza) che caratterizza tali strumenti. In sintesi:

Fiscalità della contribuzione

I contributi versati al Fondo (**escluso il TFR**, quindi solo quelli a carico del lavoratore e dell'azienda) sono deducibili dal reddito dell'associato entro il limite di € 5.164,57. Occorre considerare in tale limite i versamenti eventualmente effettuati anche a forme pensionistiche diverse da Solidarietà Veneto -Fondo Pensione.

Il limite è incrementabile per chi entra nel mercato del lavoro (ed aderisce al Fondo) successivamente al 01/01/07 secondo quanto previsto dall'Art. 8, comma 6 del d.Lgs 252/05.

Attenzione: poiché non esistono limiti normativi alla contribuzione individuale ed è conseguentemente consentito di superare i limiti di deducibilità fiscale (Vedi **Documento sul regime fiscale**) si sottolinea che, onde evitare una doppia tassazione in fase di erogazione, è necessario che ogni aderente che si trovi ad aver superato in un anno (criterio di cassa) tali limiti, comunichi al fondo, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al supero e tramite la necessaria modulistica l'ammontare dei contributi non dedotti nell'anno (Vedi **Documento sul regime fiscale**).

Fiscalità dei rendimenti

I rendimenti del Fondo sono tassati all'11% (aliquota agevolata rispetto al risparmio finanziario tradizionale). Il prelievo è effettuato sul patrimonio e quindi i rendimenti calcolati sul valore di quota dei comparti (e normalmente presentati da Solidarietà Veneto - Fondo Pensione) sono già al netto di tale impatto fiscale.

Fiscalità delle prestazioni

Le prestazioni pensionistiche maturate a partire dal 01/01/07 sono sottoposte a tassazione al momento dell'erogazione. Viene applicata una ritenuta differenziata che sarà pari al 15% fino ai 15 anni di partecipazione al Fondo per poi decrescere di uno 0,30% per ogni anno ulteriore di partecipazione, fino ad un minimo del 9% (che si raggiunge dunque al 35° anno di partecipazione al Fondo).

Riscatti, trasferimenti ed anticipazioni

Sempre relativamente alle **contribuzioni versate dal 01/01/07** in poi:

Le anticipazioni per spese sanitarie ed i riscatti (parziale e totale) diversi da quello "immediato" per cessazione del rapporto di lavoro previsti dall'Art. 14, c.2 del D.Lgs 252/05 (dipendenti da inoccupazione, mobilità, cassa integrazione, superiori ad un determinato lasso temporale) sono tassati in modo analogo alle prestazioni pensionistiche (v. punto precedente).

Il riscatto cosiddetto "immediato" per cessazione del rapporto di lavoro, le anticipazioni per prima casa e quelle "per altre esigenze" sono tassati al 23%.



Attenzione: il riscatto “**immediato**”, nel caso in cui il motivo della cessazione del rapporto di lavoro sia dipendente dalla **volontà delle parti** (es. dimissioni) comporta, con riferimento al periodo di maturazione dei contributi 01/01/2006 - 31/12/2007 l'applicazione della tassazione ordinaria. Si rimanda al **Documento sul regime fiscale** per il dettaglio completo della tassazione relativa al periodo antecedente l'entrata in vigore del D.Lgs 252/05 (prima del 01/01/07).

Il **trasferimento** della posizione individuale non è soggetto a tassazione.

Altre informazioni

L'adesione

L'adesione al Fondo deve essere preceduta dalla consegna e presa visione della presente nota informativa e dello Statuto del Fondo. Si aderisce sottoscrivendo il **modulo di adesione** debitamente compilato.

L'adesione a Solidarietà Veneto - Fondo Pensione, per i lavoratori dipendenti, potrà avvenire anche mediante **conferimento tacito del TFR maturando**. In tal caso l'adesione non è preceduta dalla sottoscrizione e trasmissione del modulo di adesione. Sarà l'azienda a comunicare per via telematica secondo le istruzioni disponibili nel sito web del Fondo gli iscritti silenti.

Ad adesione avvenuta Solidarietà Veneto - Fondo Pensione invierà al nuovo associato una **lettera di avvenuta adesione (o lettera di “benvenuto”)**. Attraverso tale lettera saranno comunicate le informazioni necessarie ad accedere alla posizione individuale via sito web (tra cui il codice personale - **password**) e la data di **decorrenza dell'anzianità**.

Decorrenza contributiva: le contribuzioni decorrono, normalmente, salvo diverse disposizioni normative e salvo disposizioni contrattuali migliorative, dal mese successivo a quello dell'adesione. La contribuzione sarà effettuata tramite l'Azienda in cui il lavoratore è occupato.

Valorizzazione dell'investimento

Il patrimonio di ciascun comparto del Fondo è suddiviso in quote. Ciascun versamento effettuato dà pertanto diritto alla assegnazione di un numero di quote. Il valore del patrimonio di ciascun comparto e della relativa quota è determinato con periodicità mensile, con riferimento all'ultimo giorno lavorativo del mese.

Il valore delle quote di ciascun comparto del Fondo è reso disponibile tramite sito web.

Il valore delle quote è al netto di qualsiasi onere imputato direttamente al patrimonio del comparto, compresi gli oneri fiscali sui rendimenti della gestione.



Per ulteriori informazioni a riguardo si rimanda alla **Parte III dello Statuto** (in particolare **Art. 9**).

Comunicazione agli iscritti

I lavoratori che aderiscono a Solidarietà Veneto - Fondo Pensione riceveranno, di norma entro il 31 marzo di ogni anno, dopo la chiusura del bilancio, la “**comunicazione periodica agli iscritti**” includerà:

- una certificazione circa la posizione personale in cui sono riassunti i contributi versati, i rendimenti realizzati
- un aggiornamento sui principali eventi che hanno coinvolto il Fondo nell'anno precedente
- altre informazioni che in ogni caso saranno redatte con modalità coerenti con le disposizioni emanate dalla Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione.

Ogni aderente a Solidarietà Veneto - Fondo Pensione, utilizzando opportunamente username e password, potrà inoltre accedere alla propria posizione individuale attraverso il sito web del Fondo.

Attraverso questo strumento l'aderente potrà verificare la propria posizione individuale e, contemporaneamente, monitorare la regolarità dei versamenti effettuati dall'Azienda dove risulta occupato.

Solidarietà Veneto - Fondo Pensione fornirà agli iscritti, anche per il tramite della comunicazione periodica, adeguata informativa sulle modifiche in grado di incidere sulle scelte di partecipazione (quali ad esempio, l'introduzione di nuovi comparti) intervenute successivamente all'adesione.

Progetto esemplificativo

Solidarietà Veneto - Fondo Pensione mette a disposizione dell'aderente un “**Progetto esemplificativo**”, elaborato secondo le indicazioni fornite dalla COVIP. Il progetto esemplificativo, sulla base di determinate **ipotesi**, stima l'andamento della posizione individuale nel tempo e l'importo delle prestazioni ottenibili al pensionamento.

Si tenga presente che, poiché i dati di partenza sono ipotetici, anche i risultati saranno ipotetici: quelli effettivi potranno essere diversi da quelli calcolati. Il progetto esemplificativo peraltro fornisce un'idea di come varia la prestazione al variare (per esempio) delle contribuzioni, dei rendimenti, dei costi, ecc.

Attenzione: il progetto esemplificativo non effettua nessuna considerazione relativamente al livello di rischio connesso con la tipologia di comparto che si sceglie. I rendimenti utilizzati nel progetto esemplificativo sono quelli standard previsti dalla Covip. Si consiglia di approfondire con gli uffici del Fondo ogni aspetto relativo alla scelta del comparto.

Il progetto esemplificativo può essere richiesto in ogni momento dall'aderente via mail ed è reso disponibile tramite sito web.

Reclami

In conformità alla Deliberazione Covip 4/11/2010, gli aderenti che intendano lamentare irregolarità, criticità o anomalie riguardanti Solidarietà Veneto, dovranno in primo luogo:

- **INOLTARE RECLAMO AL FONDO**

I reclami dovranno essere inviati **in forma scritta** tramite uno dei seguenti mezzi:

- **POSTA:** Solidarietà Veneto - Fondo Pensione, Via Fratelli Bandiera 54-58; 30175 Marghera (VE).
- **FAX:** 041/976268
- **E MAIL:** info@solidarietaveneto.it

I reclami vengono considerati dal Fondo "non trattabili" quando non è identificabile il soggetto che ha inviato il reclamo, se non è chiaro l'oggetto del reclamo, o se il reclamo riguarda un soggetto terzo (service amministrativo, gestore, azienda convenzionata.) e quest'ultimo non è specificato o identificabile.

Il Fondo provvede a rispondere tempestivamente e, comunque, non oltre **45 giorni** dalla ricezione del reclamo.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento della richiesta, potrà:

- **PRESENTARE UN ESPOSTO ALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE (COVIP)**

Gli esposti indirizzati alla COVIP

- dovranno essere spediti ad uno dei seguenti recapiti:
 - **POSTA:** via in Arcione 71 - 00187 Roma.
 - **FAX:** 06/69506306
 - **POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA:** protocollo@pec.covip.it (la trasmissione in questo caso deve avvenire da una casella di posta elettronica certificata)
- e dovranno contenere:
 - denominazione e numero di iscrizione all'Albo di Solidarietà Veneto;
 - nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico del soggetto;
 - chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela.

In assenza di tali informazioni, l'esposto non sarà preso in considerazione.

Il soggetto che invia l'esposto deve inoltre:

- fare presente di essersi già rivolto al fondo interessato e che sono decorsi 45 giorni dalla richiesta senza che sia pervenuta alcuna risposta ovvero di aver ricevuto una risposta non soddisfacente (e, in tale ultimo caso, rappresentare chiaramente le ragioni dell'insoddisfazione);
- allegare copia del reclamo già trasmesso al fondo e dell'eventuale risposta ricevuta.

Si ricorda, infine, che per rendere più agevole e rapida la trattazione, è utile allegare copia dei principali documenti comprovanti i fatti descritti.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla "Guida pratica per la trasmissione degli esposti alla COVIP", disponibile nel sito internet della COVIP .

Passanti
Dianca